



## ADDENDUM ALLA CONVENZIONE REPERTORIO N. 16 DEL 30/04/2024

tra

il **Parco Archeologico di Pompei (MiC)**, codice fiscale 90083400631, indirizzo di posta elettronica certificata [pa-pompei@pec.cultura.gov.it](mailto:pa-pompei@pec.cultura.gov.it), legalmente rappresentato dal Direttore Generale, Dr. Gabriel Zuchtriegel, domiciliato per la carica in Pompei, alla Via Plinio 26, da ora anche solo Parco,

e

la **Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud**, codice fiscale 06322711216, indirizzo di posta elettronica certificata [protocollo@pec.aslnapoli3sud.it](mailto:protocollo@pec.aslnapoli3sud.it), legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Dr. Giuseppe Russo, domiciliato per la carica in Torre del Greco, alla Via Marconi 66, da ora anche ASL Napoli 3 Sud o solo ASL,

di seguito denominate anche le Parti.

**Premesso** che con Convenzione sottoscritta tra le Parti il 30/04/2024, rep. n. 16, per quanto ivi premesso, visto, considerato, valutato, evidenziato e circostanziato, la ASL Napoli 3 Sud si era, come si è, impegnata a garantire *“il mantenimento di un punto di stazionamento del personale 118, cd. “Punto di primo intervento” (PPI), all’interno dell’area archeologica di Pompei, che contempli la presenza di: una unità medica in possesso dell’Attestato di Idoneità Regionale all’Emergenza Territoriale, una unità con qualifica di CPS Infermiere e una unità con qualifica di soccorritore, tutti, esperti di Area di Emergenza ed in possesso di attestato BLS-D, con la costituzione, quindi, di una équipe di soccorso sanitario in Emergenza-Urgenza completa, sia nella costituzione numerica che nei requisiti”*;

**considerato** che Il Direttore del Parco Archeologico di Pompei, con propria nota in data 20 giugno 2024, come acquisita al protocollo della ASL Napoli 3 Sud al numero 134685 del 24 giugno 2024, ha chiesto *“un potenziamento delle attività di primo soccorso medico durante i mesi di luglio, agosto e settembre”, “in considerazione del costante aumento dei visitatori e dei rischi sanitari sempre più ricorrenti durante il periodo estivo, a causa dell’aumento delle forti ondate di calore”*;

**preso atto** che il detto potenziamento è stato richiesto limitatamente *“alle sole figure professionali dell’infermiere e del soccorritore”*, pertanto per ulteriori due unità che andrebbero ad aggiungersi, per i soli mesi di luglio, agosto e settembre, alle unità di personale già oggetto della convenzione sottoscritta n. 16 del 30/04/2024 che erano, come sono, *“una unità medica in possesso dell’Attestato di Idoneità Regionale all’Emergenza Territoriale, una unità con qualifica di CPS Infermiere e una unità con qualifica di soccorritore, tutti, esperti di Area di Emergenza ed in possesso di attestato BLS-D”*;

**dato atto** che il responsabile U.O.S.D. Sistema 118 della ASL Napoli 3 Sud, con proprio foglio 135775 del 25 giugno 2024, ha fatto sapere che non vi sono motivi ostativi ad aderire alla richiesta di incremento di prestazioni da parte del Parco e, in particolare, che tale incremento può essere assicurato *“senza inficiare i turni di servizio ordinari e i congedi estivi”*;

**visti:**

- l'art. 32 della Costituzione;
- il decreto legislativo 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i. che ha riordinato la disciplina in materia sanitaria;
- la Legge 241/90 la quale, all'art.15, prevede per le Amministrazioni pubbliche la possibilità di concludere fra loro accordi volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il DPCM 29/11/2001 che ha definito i "Livelli Essenziali di Assistenza";
- l'Accordo sulle "Linee di indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate" nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 13/9/CR8C/C7 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- il Piano della Regione Campania di Programmazione della Rete Ospedaliera ai sensi del DM 70/2015 DECRETO n. 33 del 17/05/2016 che ha disciplinato la rete territoriale Emergenza-Urgenza e il sistema 118;
- il Decreto Dirigenziale D.G. Tutela della Salute e delle politiche sociali e socio-economiche n. 77 del 19 aprile 2017, con il quale la Regione Campania ha recepito l'Accordo "Linee di indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate";
- il D.L. 13 settembre 2012, n. 158 recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute";

**vista**, altresì, la legge 12 novembre 2015 n. 182, recante "Modifiche alla legge n. 146 del 1990 in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali", la quale ha considerato "servizi essenziali" l'apertura al pubblico di musei e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione;

**tenuto conto** che:

- la ASL Napoli 3 Sud ha la competenza, per il territorio di riferimento, sul servizio 118 di emergenza sanitaria;
- il Servizio di Emergenza Territoriale 118, per effetto del DPR 27 marzo 1992 e successivo Atto di Intesa Stato-Regioni dell'11 aprile 1996, ha assunto la competenza esclusiva in materia di coordinamento e di gestione degli interventi di soccorso sanitario territoriale, nonché di trasporto dei pazienti alle strutture della rete ospedaliera;

**ripetuto** che:

- il Parco Archeologico di Pompei presenta un'estensione di oltre 40 ettari con una morfologia del territorio ed una viabilità interna tali da non rendere agevoli le operazioni di soccorso sanitario, in particolare quelle di emergenza 118;
- il potenziamento, di cui al presente addendum alla convezione sottoscritta tra le Parti alla data del 30/04/2024, rep. n. 16, del punto di stazionamento del personale 118 della ASL Napoli 3 Sud all'interno del sito, contribuirebbe a garantire, in maniera ancora più efficiente ed efficace, una immediata assistenza in loco, con un soccorso sanitario tempestivo ed efficace in mesi di particolare affluenza di visitatori;

**tenuto conto** che il Responsabile del Procedimento per conto del Parco Archeologico di Pompei ha verificato l'imputazione della spesa necessaria alla attuazione del presente addendum;

**evidenziato** che, alle tariffe pattuite nella convezione del 30/04/2024, rep. n. 16, il Parco Archeologico dovrà rimborsare alla ASL il costo del personale impegnato nelle attività di cui al presente addendum in base alle ore di effettiva presenza e sulla base di una rendicontazione bimestrale dettagliata presentata dall'ASL e organizzata secondo il modello "Registro delle attività" e "Timesheet";

tanto premesso, visto, considerato e valutato, le Parti

## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

### **ART. 1 (Premesse)**

Le premesse sono patto e formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

### **ART. 2 (Natura della collaborazione e finalità)**

Scopo del presente addendum alla convenzione sottoscritta tra le Parti il 30/04/2024, rep. n. 16 è il potenziamento, per i soli mesi di luglio, agosto e settembre, del punto di stazionamento del personale 118, cd. "Punto di primo intervento" (PPI), già, all'attualità, attivo all'interno dell'area archeologica di Pompei, che contempli la presenza, oltrechè del personale previsto dalla richiamata convenzione (una unità medica, una unità con qualifica di CPS Infermiere e una unità con qualifica di soccorritore) di un ulteriore infermiere e di un ulteriore soccorritore.

### **Art. 3 (Modalità della collaborazione e rimborso spese)**

Con riferimento alle modalità della collaborazione, alle modalità di effettuazione dei soccorsi, ai rimborsi spese, alle Assicurazioni e alle responsabilità, al controllo e alla gestione delle attività, ai rimborsi spese, alla durata della collaborazione, alle evenienze di risoluzione, resta invariato ed immutato ogni patto sottoscritto con la convezione perfezionata tra le Parti alla data del 30/04/2024, rep. n. 16.

### **Art. 4 (Responsabili della convenzione).**

Il responsabile della convenzione per il Parco Archeologico di Pompei è il funzionario Avv. Marco Rovito. Il responsabile della convenzione per la ASL Napoli 3 Sud è il Direttore pro tempore della U.O.S.D. Sistema 118 - Centrale Operativa 118 Napoli Est, attualmente, Dr. Salvatore Criscuolo.

### **Art. 5 (Foro competente)**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il foro di Napoli quale foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione della presente convenzione.

### **Art. 6 (Trattamento dati personali)**

In conformità al GDPR 679/2016, con la sottoscrizione della presente convenzione, le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a fare sì che tutti i rispettivi dati personali forniti direttamente dalle Parti stesse e comunque connessi con il presente atto saranno oggetto di trattamento, automatizzato e/o non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti all'adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi.

I dati saranno utilizzati dalle Parti solo con le modalità e procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate.

Entrambe le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che in relazione al trattamento dei dati personali di cui al presente articolo le stesse hanno diritto di riconoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei dati personali, nonché tutti gli altri diritti riconosciuti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del GDPR 679/2016.

Le Parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati in relazione agli adempimenti precipuamente connessi con la presente convenzione.

### **Art. 7 (Norme applicabili)**


Per quanto non espressamente regolato si fa rinvio alla vigente normativa in materia, nonché al Codice Civile.

**Art. 8 (Registrazione)**

Il presente addendum, sottoscritto con firma digitale dalle Parti, sarà registrato solo in caso d'uso con oneri a carico della parte richiedente.

Per la ASL Napoli 3 Sud  
Dr. Giuseppe Russo\*

Per il Parco Archeologico di Pompei  
Dr. Gabriel Zuchtriegel \*



*\* Firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate*